

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO FISCO LAVORO: LE MISURE FISCALI DI MAGGIORE INTERESSE

**Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 convertito
nella Legge n. 217 del 17 dicembre 2021**

PREMESSA

Il **Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021**, convertito con la **Legge n. 215 del 17 dicembre 2021** pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021*. Con la seguente Informativa si riassumono le **disposizioni fiscali** di maggiore interesse.

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio

Il Decreto-legge n. 146/2021 rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di *definizione agevolata* dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. *Rottamazione-ter e saldo e stralcio*); **per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021**. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

Le disposizioni, antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, disponevano che si considerasse tempestivo, e dunque tale da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle **rate** dovute nel **2020** e delle **rate dovute** entro il **28 febbraio**, il **31 marzo**, il **31 maggio** e il **31 luglio 2021**, se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Proroga del versamento dell'IRAP e proroga versamento IMPI

Prorogato, dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022, il termine per il **versamento**, *senza sanzioni e interessi*, **dell'IRAP non versata e sospesa** ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

Estensione termine cartelle di pagamento

Esteso il **termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 180 giorni**.

Tale termine, è altresì applicabile agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché agli avvisi di addebito notificati dall'INPS.

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

Il Decreto (art. 3) contiene norme applicabili alle **rateizzazioni di somme iscritte a ruolo** in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione, dovute all'emergenza Covid-19, *ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020*.

Per tali piani:

- è prevista una decadenza “*lunghissima*” dal beneficio della dilazione: essa si verifica in caso di **mancato pagamento di 18, anziché 10, rate anche non consecutive**;
- consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (*data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021*) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all’inizio del periodo di sospensione della riscossione, di **essere automaticamente riammessi ai medesimi piani**;
- si prevede che il versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali avvenga entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021.

Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo

Viene stabilita l’**inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo oltre che essere circoscritti i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.**

In sostanza, **il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione** nei soli casi in cui il debitore, **che agisce in giudizio, dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme**, allo stesso dovute, **da soggetti pubblici**, per effetto delle verifiche o, infine, per la **perdita di un beneficio** nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni – avvisi bonari –

L’articolo 3-ter, rimette nei termini i contribuenti per i **versamenti, originariamente in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020**, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. *avvisi bonari*), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione) come consentito dal cd. “*Decreto Rilancio*”.

Tali versamenti **possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021**, senza sanzioni e interessi.

Riversamento spontaneo crediti d’imposta “Ricerca e Sviluppo”

Viene prevista (commi da 7 a 12 art. 5) una procedura per il “**riversamento spontaneo**”, *senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta per investimenti in attività di “Ricerca e Sviluppo”* da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

L’accesso alla procedura è **escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi**, nonché **nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.**

La procedura, per il “riversamento dei crediti”, non può essere altresì utilizzata qualora l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi; mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione.

Per avvalersi della procedura di “**riversamento spontaneo**”, del “*credito d’imposta*” sarà necessario **inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022.**

Il versamento dell’importo indicato nell’istanza può essere effettuato **in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in 3 rate di pari importo:**

- di cui **la prima** da corrispondere entro il 16 dicembre 2022;
- **la seconda** entro il 16 dicembre 2023;
- **la terza** entro il 16 dicembre 2024.

La procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto.

Sistemi evoluti di incasso

Viene **differito, dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022**, l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), **possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti**.

Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria

Rinviato al 1° gennaio 2023 l'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Esenzione fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria

Prorogato al 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti

Vengono assoggettati alla disciplina contenuta nelle **Sezioni 3.1** ("*Aiuti di importo limitato*") e **3.12** ("*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*") della "*Comunicazione della Commissione europea*" del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche, le seguenti misure di agevolazione:

- **il contributo a fondo perduto per le start-up** (articolo 1-ter del D.L. 41/2021 - L. 69/2021);
- **le varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19** (articolo 5 del D.L. 41/2021 - L. 69/2021);
- **l'esenzione dal versamento** della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-sexies del D.L. 41/2021 - L. 69/2021);
- **l'ulteriore contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2021) (articolo 1 del D.L. 73/2021 - L. 106/2021);
- **l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili** a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4 del D.L. 73/2021 - L. 106/2021).

È necessario un parere della "*Conferenza Stato-Città*", nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilirà le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle **Sezioni 3.1** e **3.12** della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Rinvio dell'abolizione Esterometro

Posticipata, dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. **esterometro**).

Viene stabilito, infatti, che **per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto "Esterometro", bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI**.

Controllo formale delle dichiarazioni precompilate

Viene chiarito che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, **non si effettua il controllo formale**, mentre per quelli che risultano

modificati l'Agenzia delle Entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno

L'articolo 5-quinquies prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma (di cui all'art. 180, comma 3, del medesimo decreto n. 34) che attribuisce al **gestore della struttura ricettiva** la qualifica di **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno**.

Esenzione IVA per il trasporto di beni

L'articolo 5-septies specifica alcune **condizioni** per la **non imponibilità IVA dei trasporti** relativi a *beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea*, nonché dei *trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile*.

In sostanza, viene modificato l'art. 22 del decreto legislativo n. 633/1972, concernente i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini IVA, elencati dal primo comma di tale articolo.

Con tale disposizione le prestazioni non imponibili non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:

- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
- dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

Le disposizioni in oggetto hanno **effetto dal 1° gennaio 2022**, fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente a tale data in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali

La disposizione stabilisce che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del "**credito di imposta**" loro riconosciuto dalle norme vigenti.

IMU prima casa dei coniugi

L'articolo 5-decies interviene sulle agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.

Ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito **la residenza in immobili diversi**, **l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare**, *scelto dai componenti del nucleo familiare*, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi.